

9.2.1.1 Rito del lavoro in genere

Indice:

- a. Specialità del rito
- b. Normativa di riferimento

Il rito del lavoro ha caratteristiche proprie rispetto al rito ordinario ed è un procedimento di cognizione speciale in cui sono privilegiate l'immediatezza, la concentrazione e l'oralità.

a. Specialità del rito

Le particolarità del rito del lavoro che lo rendono speciale rispetto al rito ordinario sono riassumibili nelle seguenti:

- la causa di lavoro viene introdotta con ricorso e non con atto di citazione;
- il ricorso deve essere analitico e deve contenere l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti depositati in cancelleria, a pena di decadenza - l'esigenza di analiticità ed il rigido sistema di preclusioni e decadenze, nell'ottica del legislatore, è finalizzato al perseguimento della celerità del processo;
- il processo segue ritmi più serrati: alla prima udienza si procede all'interrogatorio libero delle parti e all'ammissione dei mezzi istruttori, che potranno essere espletati in una successiva udienza.
- al termine dell'udienza di discussione deve essere data lettura in aula del dispositivo, con termine breve di quindici giorni per il deposito della sentenza integrale contenente le motivazioni.
- la sentenza è in ogni caso provvisoriamente esecutiva.
- la sospensione dell'esecuzione favorevole al datore è disposta a fronte di "gravi motivi" su richiesta del lavoratore.
- la sospensione dell'esecuzione favorevole al lavoratore richiede invece la prova, da parte del datore, di un "gravissimo danno".
- al Giudice sono conferiti poteri istruttori più ampi di quelli previsti nel rito ordinario.

Infatti:

- può disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti posti dal codice di procedura civile, ad eccezione del deferimento del giuramento decisorio;
- può interrogare liberamente le persone anche incapaci o alle quale sia fatto divieto di testimoniare;
- può disporre l'accesso sui luoghi di lavoro;
- può richiedere informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Artt. 409 e ss. c.p.c.